



Comun general de Fascia (Art. 8, L. Cost. 1/2017)
Provincia di Trento

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI LAVANDERIA DELLE DIVISE DELLE ASSISTENTI DOMICILIARI
DEL SERVIZIO SOCIO – ASSISTENZIALE DIPENDENTI DEL COMUN
GENERAL DE FASCIA.**

DEFINIZIONI

Nel testo degli articoli di cui al presente capitolato speciale d'appalto si intendono:

- per Amministrazione appaltante il Comun general de Fascia;
- per Appaltatore l'impresa aggiudicataria dell'appalto;
- per servizio il servizio di lavaggio e stiratura delle divise delle assistenti domiciliari.

ART. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

1. Il presente appalto consiste nel servizio di lavaggio e stiratura delle divise da lavoro che le assistenti domiciliari del Servizio socio-assistenziale del Comun general de Fascia utilizzano durante il loro servizio.
2. L'appalto non è suddiviso in lotti.

ART. 2

MODALITA' E LUOGO DI FREQUENZA DEL SERVIZIO

1. Il ritiro e la riconsegna dei camici lavati e stirati verrà effettuata direttamente dalle assistenti domiciliari del Cgf a cadenza quindicinale presso la sede della ditta Appaltatrice durante l'orario di apertura della ditta.
2. L'esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del contratto e del presente capitolato

ART. 3

DURATA

1. L'appalto avrà la durata di due anni a decorrere dall'1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2023.

ART. 4

OBBLIGHI GENERALI DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore del servizio si obbliga:
 - a lavare e stirare i capi a regola d'arte e secondo le indicazioni relative alle modalità ed ai prodotti indicati dall'etichetta apposta all'interno di ciascun capo o sulla scheda tecnica informativa di manutenzione del capo fornita alla Ditta su richiesta;
 - ad impiegare prodotti detergenti, ed all'occorrenza disinfettanti, a basso impatto ambientale (ecolabel) e biodegradabili, autorizzati dal Ministero della Salute. I prodotti utilizzati non

- dovranno arrecare danni ai capi o causare agli stessi accorciamenti, restringimenti o degradazioni;
 - ad acquistare tutti i materiali occorrenti per lo svolgimento a regola d'arte del servizio;
 - il ritiro e la consegna dei capi è effettuata a pezzo e l'Impresa dovrà rispondere dei capi eventualmente mancanti, deteriorati o danneggiati, sulla base dei valori iscritti in inventario. Le quantità ricevute e consegnate devono essere documentate con apposita bolla di ritiro e consegna firmata congiuntamente tra l'incaricato dell'Impresa e il Servizio Sociale.
 - le quantità ricevute e consegnate devono essere documentate con apposita bolla di ritiro e consegna firmata congiuntamente tra l'incaricato dell'Impresa e il Servizio Sociale. Nel caso in cui l'Impresa, per cause imputabili alla stessa od ai suoi dipendenti, non provveda all'esecuzione del servizio, è facoltà del Comun general de Fascia provvedere tramite terzi, addebitando all'Impresa le spese sostenute, fermo restando il diritto di risolvere il presente atto.
 - dovrà assumere gli oneri relativi:
 - a qualunque mezzo e attrezzatura necessari all'esecuzione del servizio,
 - a eventuali danni derivanti a persone o cose dovuti a cattiva o negligente conduzione del servizio.
2. L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale
 3. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.
 4. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.

ART. 5

ATTIVITA' DI CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE

1. Il Comun general de Fascia potrà esercitare in ogni momento la vigilanza sull'andamento del servizio e sul corretto svolgimento dei compiti da parte del personale della ditta.

ART. 6

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
 - a.1) il capitolato speciale d'appalto,
 - a.2) l'offerta economica dell'appaltatore.

ART. 7

DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto

ART. 8

CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

1. La base d'appalto per il servizio in oggetto è di € _____ annui + (IVA dovuta per legge se dovuta), dall'1/1/2022 al 31/12/2023, calcolato su un costo a camice di € _____ (lavaggio/stiratura).

2. Il prezzo offerto non è soggetto a revisione per tutto l'arco di vigenza del contratto.

ART. 9

SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E MODIFICA DELLO STESSO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITA'

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

ART. 10

TUTELA DEI LAVORATORI

1. L'appaltatore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

ART. 11

SUBAPPALTO

1. Il subappalto è escluso per esigenze legate alla tipologia del servizio oggetto dell'affidamento.

ART. 12

CONDIZIONI ECONOMICO-NORMATIVE DA APPLICARE AL PERSONALE IMPIEGATO NELL'APPALTO

1. L'appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.
2. L'appaltatore deve, inoltre, applicare nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto, e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso in cui l'appaltatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associato.

ART.13

DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEL LAVORO IN CASO DI CAMBIO DI GESTIONE DELL'APPALTO

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 4, della L.p. 2/2016, l'appaltatore è tenuto a garantire la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento del subentro, del personale già impiegato nei servizi oggetto di gara, ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale. In questo caso l'assunzione è effettuata garantendo a ciascun dipendente le condizioni economiche, come

definite dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro e dalla contrattazione integrativa - con riguardo alla retribuzione complessiva -, nonché dal contratto individuale di lavoro - con riguardo all'anzianità e al monte ore di lavoro -, esistenti alla data di scadenza dell'attuale contratto in essere (31/12/2021). È fatta salva l'applicazione di previsioni della contrattazione collettiva, se più favorevoli. A tal fine è allegata al presente capitolato la "Tabella A".

2. Le assunzioni sono effettuate in misura inferiore rispetto al numero di dipendenti come sopra individuato nel caso in cui detta riduzione sia giustificata, in sede di verifica di congruità dell'offerta, con riguardo ad innovazioni tecnologiche oppure alla disponibilità di personale dipendente dell'offerente che potrebbe essere destinato all'esecuzione dell'appalto senza essere distolto da altre attività dell'operatore economico, in relazione a quanto indicato in offerta. La documentazione prodotta in sede di gara ed eventualmente anche quella prodotta a giustificazione in sede di verifica della congruità dell'offerta costituisce precisa obbligazione contrattuale. In questi casi l'aggiudicatario effettua, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto, un esame congiunto con le organizzazioni sindacali provinciali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con le rappresentanze sindacali aziendali e le rappresentanze sindacali unitarie, se presenti, per la verifica del trattamento garantito al personale impiegato nell'appalto precedente, a qualsiasi titolo, anche come socio lavoratore. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 32 della Lp. n. 2/2016, il confronto assume a oggetto le esigenze tecnico-organizzative dell'impresa subentrante in relazione all'appalto da gestire, contemperando le esigenze di stabilità occupazionale del personale impiegato nella gestione uscente e le condizioni contrattuali da applicare ai lavoratori assunti. L'accordo tra le parti può essere assunto anche in deroga a quanto previsto dal comma 4 bis dell'art. 32 della L.p. n. 2/2016 ed è trasposto in un verbale sottoscritto dalle parti medesime. In caso di dissenso, le parti redigono un verbale di mancato accordo in cui, tra l'altro, l'aggiudicatario indica i motivi in virtù dei quali assume il personale impiegato nell'appalto precedente in misura inferiore rispetto al numero di dipendenti individuato negli atti di gara. In entrambi i casi, l'aggiudicatario invia copia del verbale all'amministrazione aggiudicatrice.
3. L'appaltatore, al fine di consentire il rispetto di quanto previsto da questo articolo anche nel prossimo affidamento, è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, a mezzo di posta elettronica certificata, in forma anonima, le informazioni, anche con riguardo ad eventuali cause di lavoro in essere, relative al proprio personale dipendente, compresi i soci lavoratori, impiegato nell'esecuzione dell'appalto, attraverso la compilazione dell'"Elenco del personale", recante i dati contenuti nella "Tabella A" allegata al presente capitolato. L'elenco è formato con riferimento alla data indicata nella richiesta della stazione appaltante.
4. L'inadempimento degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta la risoluzione del contratto qualora ricorrano i presupposti di grave inadempimento, secondo quanto previsto dall'art. 108, comma 3, del Codice dei contratti pubblici. Qualora non ricorra il caso di grave inadempimento, il mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta l'applicazione di una penale commisurata alla gravità della violazione, secondo quanto previsto dall'art. 27 del presente capitolato.

ART. 14

SICUREZZA

1. L'appaltatore si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m..

ART. 15

DISPOSIZIONI ANTI COVID-19

1. Per l'esecuzione del servizio oggetto di questo capitolato speciale d'appalto, l'appaltatore è tenuto ad applicare le vigenti misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, conseguenti all'adozione dei protocolli statali e provinciali in materia

ART. 16

ELEZIONE DI DOMICILIO DELL'APPALTATORE

1. L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

ART. 17

FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI

1. L'Appaltatore emetterà trimestralmente, in via posticipata, fattura elettronica intestata al CGF, indicando l'oggetto della prestazione e allegando relativa rendicontazione, per l'importo corrispondente ai camici di lavoro lavati ritirati e consegnati, applicando l'IVA nei termini di legge.
2. Il pagamento dei corrispettivi verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di presentazione delle relative fatture e comunque dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio e degli altri adempimenti di rito.
3. L'Appaltatore dovrà comunicare tempestivamente al CGF, sotto la propria esclusiva responsabilità, le variazioni che si verificassero circa le modalità di pagamento: in mancanza di tale comunicazione, l'appaltatore non potrà sollevare eccezioni di sorta in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati, nemmeno se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge.
4. Si precisa inoltre espressamente che in nessun caso, nemmeno qualora vi fossero ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, la ditta appaltatrice potrà sospendere la prestazione dei servizi e delle attività previste da questo contratto e dagli atti da esso richiamati: se non si rispettasse tale obbligo, il CGF potrà risolvere di diritto il contratto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicare all'Appaltatore con lettera raccomandata a.r. od altro mezzo equivalente, fermo restando l'obbligo dello stesso di risarcire i danni provocati dal suo comportamento. L'Appaltatore deve astenersi nel modo più assoluto dal richiedere o riscuotere compensi direttamente agli utenti del servizio, pena la risoluzione unilaterale ed anticipata del contratto.

ART. 18

OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Si precisa che, sulla base dell'articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 come modificata dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con Legge 17 dicembre 2010 n. 217, l'affidamento all'Appaltatore dei servizi previsti dal presente contratto è contraddistinto dal C.I.G. **ZB033E8801**.
2. Per gli altri effetti previsti dalle norme sopraccitate, e in relazione ai rapporti intercorrenti e a quelli che verranno instaurati con il CGF, l'Appaltatore conviene:
 - di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m. e i.;

- a mente dell'art. 3, comma 9-bis, della medesima L. n. 136/2010, che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.
- 3. Inoltre l'Appaltatore, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché preso atto delle disposizioni di cui alla Legge n. 136 del 13/08/2010 relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, sotto la propria responsabilità, dichiarerà di avvalersi di un conto corrente dedicato non esclusivo, per tutte le commesse pubbliche del CGF, richiedendo che tutti i pagamenti riguardanti il predetto intervento siano effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico.

ART. 19

RESPONSABILITA' CIVILE DELL'APPALTATORE E RELATIVA COPERTURA ASSICURATIVA PER DANNI ED INFORTUNI

1. È fatto obbligo all'Appaltatore di stipulare, a suo esclusivo onere, con primaria compagnia di assicurazione e per l'intera durata dell'appalto, apposita polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e di responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) con massimali adeguati.

ART. 20

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016.
2. Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debentrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

ART. 21

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto si risolverà anticipatamente di diritto secondo l'articolo 1456 del codice civile, fermo restando comunque l'obbligo dell'Appaltatore di risarcire tutti i danni provocati dal suo comportamento, nei seguenti casi di violazione o di inadempimento delle obbligazioni a suo carico:
 - quando l'Appaltatore non adempia gli obblighi in materia di lavoro indicati negli articoli 12 e 13;
 - se lo stesso non prestasse o facesse cessare la validità o l'efficacia delle assicurazioni previste dal precedente articolo 19;

- qualora l'Appaltatore subappaltasse, in tutto o in parte, i servizi di sua competenza oppure cedesse ad altri, in tutto o in parte, il presente contratto o i crediti in violazione del divieto stabilito nel precedente articolo 20;
 - in caso di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata dello stesso;
 - -se il CGF constatasse per più di una volta l'inosservanza, da parte dell'Appaltatore delle norme igienico-sanitarie previste per l'espletamento del servizio;
 - -nel caso in cui l'appaltatore od il personale impiegato nella prestazione dei servizi oggetto dell'appalto risultassero privi dei requisiti previsti per l'espletamento del servizio.
2. Resta inteso che, in tutti i casi così previsti di risoluzione anticipata di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile per inadempimento dell'appaltatore, questi sarà tenuto a risarcire i danni provocati al CGF e si applicheranno, nei suoi confronti, tutte le altre sanzioni previste dal codice civile per inadempienze contrattuali.

ART. 22

CODICE DI COMPORTAMENTO

1. La ditta Appaltatrice, con riferimento alle prestazioni connesse alla gestione del servizio, s'impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo rivestito e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento del personale dipendente del Cgf, approvato con deliberazione del Consi de Procura n. 17/2016 del 15/02/2016.
2. Il soggetto gestore dichiara di conoscere il Codice di comportamento del personale dipendente del Cgf e s'impegna a consegnare copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta consegna. La violazione degli obblighi di condotta di cui al Codice di comportamento del personale dipendente del Cgf può costituire causa di risoluzione della convenzione. Il Cgf, accertata l'eventuale violazione, contesta la stessa in forma scritta al soggetto gestore, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Nel caso in cui queste non siano presentate o risultino non accoglibili, il Cgf procede alla risoluzione della convenzione e alla revoca delle obbligazioni da essa derivanti, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 23

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti in ordine alla interpretazione del contratto, purché abbiano la loro fonte nella Legge e non risolvibili in via amichevole, sarà competente il Foro di Trento.

ART.24

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. La ditta Appaltatrice nella sottoscrizione del contratto dichiara espressamente di consentire che il CGF tratti i dati personali acquisiti per le finalità connesse all'esecuzione dell'appalto in base ai precisi obblighi di legge, secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza stabiliti dal Regolamento UE 2016/679 e nel rispetto delle misure di sicurezza previste da questo e dall'apposito documento approvato dal CGF, oltre che di essere a conoscenza dei diritti che gli spettano in base al Capo III del Regolamento UE 2016/679.

ART. 25

GARANZIA PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE.

1. L'Appaltatore assicura e garantisce i servizi di cui al presente capitolato sempre ed in ogni caso, anche in presenza di agitazioni sindacali, vertenze aziendali, scioperi di fornitori o trasportatori etc. Trattandosi di appalto di pubblica utilità e di servizi essenziali, la mancata prestazione dei servizi, dovuta a qualunque motivo, che comporti per il CGF l'obbligo di provvedervi a propria cura, comporterà l'addebito all'Appaltatore delle spese a tale scopo sostenute dal CGF con una maggiorazione, a titolo di penalità, del 30%.
2. Le somme addebitate verranno trattenute all'atto della liquidazione della successiva fattura. Si intendono, come qui letteralmente trascritte, le garanzie di ordine penale stabilite dagli articoli 355 e 356 del Codice Penale per le forniture alle Pubbliche Amministrazioni.
3. E' fatto obbligo alla Ditta assumere direttamente a proprio carico ogni responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro con speciale riferimento al D.L.gs 09.04.2008 n. 81 ed in particolare quelle derivanti dall'art. 26 rubricato "Obblighi connessi ai contratti di appalto". Non si rilevano, nel presente appalto, costi relativi alle misure preventive e protettive necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi di interferenza.

ART. 26

OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITÀ

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
2. L'appaltatore inserisce nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subcontraente si impegna a riferire tempestivamente al Comun general de Fascia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

ART. 27

PENALI

1. In caso di inadempimento delle prestazioni dedotte nel presente capitolato, si applica una penale massima di Euro 300,00.
2. L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio.
3. In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 10 gg. dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
4. Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto.
5. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 28

RECESSO

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 29

DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente contratto vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") e visibile sul sito istituzionale del Cgf, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 30

SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente appalto (imposte di registro e di bollo, rogito, etc.) nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico dell'Appaltatore, mentre l'I.V.A. sui corrispettivi grava sull'Amministrazione appaltante, destinataria delle prestazioni.

ART. 31

NORMA DI CHIUSURA

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.
-